

# LA CONSULTA RITORNA SULLA RAPINA DI "LIEVE ENTITÀ"

*a cura di Ottavia Murro*



Segnaliamo l'ordinanza n. 186, del 26 novembre 2024, con la quale la Corte Costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all'art. 628, primo e secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la **pena** comminata per il reato di **rapina impropria** possa essere **diminuita**, in misura non eccedente un terzo, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o

circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, **il fatto risulti di lieve entità**.

Tale omessa previsione violerebbe gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., poiché, **non consentendo al giudice di moderare il severo minimo edittale di cinque anni di reclusione in rapporto alla concreta offensività del fatto-reato**, porrebbe il trattamento sanzionatorio della rapina impropria in contrasto con i principi di ragionevolezza, individualizzazione e finalismo rieducativo della pena;

Sulla medesima questione la Consulta si è già pronunciata, con la **sentenza n. 86 del 2024**, dichiarando l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 628 cod. pen., attinente alla rapina impropria e, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale del suo primo comma, inerente alla rapina propria, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo, quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Pertanto, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, in accoglimento di una questione sovrapponibile all'odierna, rende quest'ultima ormai priva di oggetto, e quindi, per giurisprudenza costante, ne determina la manifesta inammissibilità.